

CONVENZIONE DI SETTEMBRE  
(15 settembre 1864)

Le LL. MM. il Re d'Italia e l'Imperatore dei Francesi, avendo deciso di concludere una Convenzione hanno nominati plenipotenziari..... Costantino Nigra, Gioacchino Pepoli (*Italia*); Drouyn de Lhuys (*Francia*).

ART. I. — L'Italia s'impegna a non attaccare il territorio attuale del Santo Padre e ad impedire, anche con la forza, ogni attacco proveniente dall'esterno contro il detto territorio.

ART. II. — La Francia ritirerà le sue truppe dagli Stati pontifici gradualmente e a misura che l'esercito del Santo Padre sarà organizzato. Lo sgombero dovrà tuttavia essere compiuto entro il termine di due anni.

ART. III. — Il Governo italiano desiste da ogni reclamo contro l'organizzazione di un esercito pontificio, anche composto di volontari cattolici stranieri, sufficiente a mantenere l'autorità del Santo Padre e la tranquillità sia all'interno che alle frontiere dei suoi Stati; alla condizione che questa forza non possa degenerare in un mezzo di attacco contro il Governo italiano.

ART. IV. — L'Italia si dichiara pronta ad entrare in trattative per prendere a suo carico una parte proporzionale del debito degli antichi Stati della Chiesa.

ART. V. — (di rito).

NIGRA - PEPOLI - DROUYN DE LHUYS

PROTOCOLLO

La Convenzione firmata in data odierna fra le LL. MM. il Re d'Italia e l'Imperatore dei Francesi non avrà valore esecutivo se non quando S. M. il Re d'Italia avrà decretato la traslazione della capitale del Regno nella località che sarà ulteriormente determinata da Sua detta Maestà. Questa traslazione dovrà essere effettuata entro il termine di sei mesi, a datare dalla detta Convenzione.

Il presente protocollo avrà la stessa forza e lo stesso valore della Convenzione summenzionata. Sarà ratificato, e le ratifiche saranno scambiate contemporaneamente a quella della detta Convenzione.

[*Trattati e Conv.*, vol. I, pagg. 376-378.]

DISPACCIO DI DROUYN DE LHUYS AL BARONE DE MACARET,  
MINISTRO DI FRANCIA A TORINO, SULL'INTERPRETAZIONE  
DA Darsi ALLA CONVENZIONE

Parigi, 30 ottobre 1864

- .....
1. Fra i mezzi violenti di cui l'Italia si è proibita l'impiego, si devono annoverare le manovre di agenti rivoluzionari sul territorio Pontificio, così come ogni incitamento tendente a produrre moti insurrezionali.
  2. Quanto ai mezzi morali di cui si è riservata l'uso, essi consistono unicamente nelle forze della civiltà e del progresso.

3. Le sole aspirazioni che la Corte di Torino considera come legittime sono quelle che hanno per oggetto la riconciliazione dell'Italia con il Papato.
4. La traslazione della Capitale è un pegno serio dato alla Francia; non è un espediente provvisorio nè una tappa verso Roma. Sopprimere il pegno, significherebbe distruggere il contratto...
6. Il caso di una rivoluzione che venisse a scoppiare spontaneamente in Roma non è previsto dalla Convenzione.  
La Francia, in questa eventualità, riserverebbe la sua libertà d'azione.
7. Il Gabinetto di Torino mantiene la politica del conte di Cavour. Ora quest'uomo illustre ha dichiarato che Roma non potrà esser unita all'Italia e divenire la Capitale che col consenso della Francia.

Tali sono, signor barone, i vari punti trattati nei miei colloqui col cav. Nigra, e sui quali mi è parso che eravamo d'accordo.

.....  
[ZINI, *op. cit.*, vol. II, P. II, pagg. 866 867.]